

## REVISORE UNICO DEI CONTI

del Comune di Sant'Elia Fiumerapido

(Provincia di Frosinone)

Verbale n. 12 del 04.10.2017

**Oggetto: "Art. 11 bis del D.Lgs 118/2011, come modificato con D. Lgs. 126/2014 – Approvazione Bilancio Consolidato 2016"**

### Il Revisore Unico dei Conti

- **Preso atto**

che la redazione del bilancio consolidato è normativamente previsto dall'art.11 bis del D.Lgs 118/2011 e dall'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, regolato dal principio contabile applicato al bilancio consolidato allegato 4/4 al citato D.Lgs 118/2011 ed ha la finalità di rappresentare la consistenza patrimoniale, economica e finanziaria del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP);

che l'esternalizzazione di alcuni servizi pubblici ha infatti dato vita ad una frammentazione anche contabile della Pubblica Amministrazione, alla quale il bilancio consolidato vuole porre rimedio. Il consolidamento in un unico documento contabile, qual è appunto il bilancio consolidato, dovrebbe permettere una visione globale del "GAP" al fine di soddisfare le esigenze informative e guidare le scelte di indirizzo, pianificazione e controllo e di esercitare una efficace *governance* nei confronti degli organismi partecipati da parte del soggetto capogruppo;

che il documento bilancio consolidato si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa e del presente parere.

- **Verificato**

che la prima fase, propedeutica all'effettivo consolidamento dei conti, consiste nella corretta formulazione del GAP, cioè nell'individuazione delle società partecipate dall'Ente e della determinazione degli Enti e Società oggetto di consolidamento, cioè quella parte di soggetti facenti parte del GAP che concretamente rientrano nell'area di consolidamento contabile;

che ciò è stato fatto con la Deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 18/09/2017 mediante la quale sono stati individuati, sulla base delle disposizioni normative, i seguenti Enti partecipati soggetti a consolidamento contabile:

- SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SpA (S.A.F. SpA) ..... quota di partecipazione 1,09%
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE (COSILAM) ..... quota di partecipazione 3,33%

che si debba ritenere corretta l'individuazione dell'area di consolidamento.

- **Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "Art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014, Adozione schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 – anno 2016".
- **Vista** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nella quale, a parziale rettifica dello schema di bilancio adottato dalla Giunta Comunale, limitatamente ad alcune voci del solo Stato Patrimoniale del consolidato, è stato cancellato l'importo nell'attivo
  - *Partecipazioni c) in altri soggetti* ..... €. 1.326,00
 e conseguentemente è stato ridotto il *Fondo di dotazione*, presente nel Patrimonio netto, per un importo equivalente, al fine di correttamente rappresentare il totale dell'Attivo, il totale del Passivo e il Patrimonio netto del Gruppo Amministrazione Pubblica, rimanendo inalterato il risultato economico d'esercizio per € 820.836,27.
- **Verificato**

che, una volta determinata l'area di consolidamento, il procedimento previsto dal principio contabile prevede l'attività di uniformazione dei bilanci consolidati e soprattutto l'elisione delle operazioni, trattandosi infatti di operazioni che non rappresentano una reale creazione di servizi o sostenimento di costi ma semplici trasferimenti di risorse da un soggetto ad un altro all'interno del gruppo e vanno perciò eliminate;

che l'Ente capogruppo ha correttamente individuato ed eliminato le operazioni infragruppo con la S.A.F. SpA rettificando i costi ed i ricavi per prestazioni di servizi derivanti dal contratto per l'affidamento del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltretutto eliminando i crediti verso l'Ente capogruppo, sottraendoli dal totale dei crediti della consolidata;

che il metodo di consolidamento è quello **proporzionale** e tutte le poste contabili dei bilanci delle società ed Enti vengono consolidate in misura percentuale pari alla partecipazione della capogruppo.
- **Preso atto** che le attività di consolidamento sono corrette e conformi a quanto stabilito dal principio contabile 4/4 e dai principi dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e che il risultato del procedimento di consolidamento permette una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.
- **Visti i pareri favorevoli** attestante la regolarità contabile e la regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Tutto ciò premesso**

**Il Revisore Unico dei Conti**

**attesta** la conformità del bilancio consolidato agli schemi allegati al D.Lgs 118/2011 e completo nei suoi singoli elementi e nel suo complesso;


**considera**

- conforme alla legge l'individuazione dell'area di consolidamento;
- conformi ai principi contabili le metodologie di redazione del bilancio consolidato;

**esprime parere favorevole** all'approvazione della proposta di approvazione del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Sant'Elia Fiumerapido.

**Sant'Elia Fiumerapido, 04/10/2017**

**Il Revisore Unico dei Conti**



**Rag. Vincenzo Capasso**